

I documenti

BRUNO GRAVAGNUOLO

BGRVAGNUOLO@UNITA.IT

Questa volta il «revisio- nista» l'aveva combi- nata grossa: «Gram- sci ravveduto». Non più nel mirino To- gliatti, Silone, la Resistenza o il per- corso degli intellettuali approdati all'antifascismo e al Pci. Temi or- mai «stagionati». No, il bersaglio era stato massimo: «l'eroico Gram- sci», come lo definiva Galvano del- la Volpe, marxista che non lo ave- va in simpatia per il suo «storicis- mo», ma che lo chiamava sempre così. Parliamo dello storico Dario Biocca, coautore con Mauro Cana- li per Luni nel 2000 de *l'Informatore Silone*, opera demolitoria del di- rigente e scrittore anti-stalinista espulso nel 1930 dal Pci. Accusa- to di essere stato una spia della poli- zia fin dal 1919 (tesi implausibile che suscitò incisive contropolemiche da destra a sinistra, a partire dai contro dossier di Giuseppe Tambur- rano).

Ecco il riassunto delle puntate precedenti sul caso-Gramsci. Che

La tesi di «Repubblica» Il leader per ottenere la libertà condizionale ricorre all'art. 176

si arricchisce ora di nuovi docu- menti di cui vi parleremo, tali da frantumare definitivamente lo pseudo scoop. Il 25 febbraio scorso *Repubblica* pubblica a tutta pagina culturale uno scritto di Biocca, pomposamente presentato come sintesi di un saggio in uscita su *Nuova storia contemporanea*, rivista dei defeliciani «ultras» diretta da Francesco Perfetti. Titolone su due righe: «Il «ravvedimento» di Gram- sci». La tesi di Biocca è che Gram- sci, disperato e malato nel 1934, per ottenere la libertà condiziona- le usa l'art. 176 del Codice Rocco, il quale prevedeva buona condotta del condannato «tale da far ritene- re sicuro il suo ravvedimento». Dunque, in fondo Gramsci si era piegato, nell'invocare quell'artico- lo di legge, con una sua istanza al regime. Perché, scrive Biocca, era preso nella morsa. Perché stanco, abbandonato o tradito dai compa- gni dentro e fuori la galera. E qui lo storico equanime non si fa manca- re la pietas. Mentre assesta colpi. Peccato che all'art. 176 quel «tale da far» con ciò che segue - «il ravve-»

Gramsci ravveduto? Ecco le prove di un falso teorema

Due documenti smontano la tesi di Biocca sull'eventuale «pieghevolezza» del leader comunista detenuto: il testo del regolamento carcerario relativo all'art. 176 del Codice Rocco e un numero del Soccorso Rosso del 1934

dimento» - non vi fosse nel Codice Rocco di allora, che prevedeva solo buona condotta, nonché l'aver scontato parte della pena, per ottenere la libertà condizionale. Il «ravvedimen- to» entra nel Codice soltanto nel 1962, dopo che il fascismo come concetto lo aveva espulso dal preceden- te ordinamento liberale. Quindi primo svarione di Biocca, segnalato in vario modo da chi scrive e da Nerio Naldi su *l'Unità* e poi da Joseph Buttigieg su *Repubblica* il 3 marzo: Biocca ha citato e per esteso un articolo di legge del 1962, invece di quello vigente nel 1934. Quello al quale Gramsci, giustamente, si appellò a fine agosto 1934 per la libertà condizionale. Adducendo inoltre, e a scan- so equivoci, motivi di salute: aveva bisogno di una clinica, pure al confino, senza piantonamento, non im- portava come e dove.

Ma Biocca non ci sta. Studia e compulsa e il 17 marzo controbatte su *Repubblica*: è vero, «nel 1930 la clausola del ravvedimento non era prevista dal nuovo Codice penale». Ma fu «introdotta nella normativa e nei fatti l'anno successivo». Così: «Con l'art. 43 del Regio decreto n. 602 del 28 Maggio 1931 - scrive Biocca - Mussolini attribuì al Ministero della giustizia l'autorità di emanare disposizioni applicative della legge ed emettere i relativi decreti...». E prosegue lo storico: «le nuove misu- re furono applicate con severità e im- posero la verifica del ravvedimento - reintegrato infine nel testo di legge del 1962». Di nuovo Buttigieg, con misero spazio su *Repubblica*, e an- cora chi scrive, replicano che si tratta di illazioni e che quel che vale, è la norma «senza ravvedimento» a cui Gramsci si appellò, non già le «dispo- sizioni applicative». Ma occorre qual- cosa di più per troncargli di netto la questione, di là del fatto acclarato dell'errore di Biocca, con lo scambio di una norma per l'altra.

E siamo in grado di darvelo il qual-

cosa, e in esclusiva. Non solo qualco- sa, ma due prove decisive dell'infon- datezza della tesi del ravvedimento. Vediamo la prima.

È il testo di quelle famose dispo- sizioni attuative del Codice Rocco fru- to dell'art. 43 del Regio Decreto n. 602 del 28 Maggio 1931, emanate da Governo e Ministero di Giustizia, su impulso di Mussolini. Quelle di- sposizioni, per il caso in argomento, si traducono esattamente in un «Re- golamento per gli istituti di preven- zione e di pena», previo altro Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 787, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 Giugno 1931, n. 147. Al capi- tolo XVI al titolo «Liberazione condi- zionale», art. 191 (vedi la riprodu- zione qui sotto), proprio in riferi- mento all'art. 176 del Codice Rocco, al contrario di quel che scrive Bioc- ca, non c'è nessun ravvedimento ri-

chiesto, e nessuna procedura di veri- fica a riguardo. E si legge che il con- dannato nelle condizioni dell'art. 176, per ottenere la libertà condiziona- le fa domanda al direttore del car- cere, che la gira al giudice di sorve- glianza, «con le informazioni sulla condotta del condannato e con il pa- rere del consiglio di disciplina (mod. 30)». Seguono le indicazioni sulla re- sidenza scelta e sulle «condizioni» che annullano il beneficio della liber- tà condizionale. Quali? Quelle (im- plicite) sulla pena inflitta o da scontare, e quella di una eventuale «misu- ra di sicurezza detentiva», subentra- ta a carico del condannato dopo la pena.

Conclusione: né l'art. 176, né le re- lative e posteriori «disposizioni at- tuative» prevedevano il ravvedimen- to come «chance» per il detenuto. Contavano solo il comportamento e

Il regolamento

CAPITOLO XVI

LIBERAZIONE CONDIZIONALE

Art. 191

(Presentazione della domanda)

Il condannato che si trova nelle condizioni indicate nel- l'articolo 176 del codice penale presenta la domanda per otte- nere la liberazione condizionale al direttore, che la trasmette al giudice di sorveglianza con le informazioni sulla condotta del condannato e con il parere del Consiglio di disciplina (mod. 30).

Nella domanda il condannato deve indicare il comune nel quale, nel caso di liberazione, intende stabilire la sua residenza.

Se difettano manifestamente le condizioni relative alla pe- na inflitta o da scontare ovvero se il condannato, dopo la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva, il giudice di sorveglianza dichiara senz'altro inammissibile l'i- stanza con provvedimento scritto, non soggetto a reclamo. Del provvedimento il direttore dà notizia all'interessato.

L'art. 191 del regolamento carcerario in applicazione dell'art. 176 vigente nel 1934